



Comune di Giovinazzo

Provincia di Bari

18 OTT. 2010

Ordinanza N. 107

Giovinazzo, _____ 2010

OGGETTO: OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA PER GLI IMMOBILI UBICATI LUNGO L'EX STRADA STATALE n.16 TRATTO GIOVINAZZO – BARI/S. SPIRITO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che lungo l'ex Strada Statale n. 16 (Adriatica), nel tratto Giovinazzo – Bari/S. Spirito, è prossimo il collaudo della pubblica rete fognaria completa di impianti di sollevamento;

RITENUTO che:

- con l'entrata in esercizio di tale importante rete infrastrutturale non è più consentito - ai sensi delle norme vigenti in materia sanitaria - la utilizzazione dei preesistenti impianti di smaltimento dei reflui fognari non allacciati a pubbliche reti;
- è necessario imporre il rispetto degli obblighi innanzi evidenziati nei confronti degli utenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura, attesa la indubbia ricaduta positiva sul piano igienico - sanitario, ambientale nonché sociale;
- è doveroso ribadire il divieto assoluto di immettere nella fognatura nera cittadina le acque piovane riventi dalle abitazioni, la cui inosservanza verrà perseguita e sanzionata nelle forme di legge;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 100 che prescrive l'obbligo di convogliamento in reti fognarie delle acque reflue che provengono dagli agglomerati;

VISTO l'art. 5 del Regolamento Regionale n. 5 del 2/11/1989 il quale dispone che per zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

ORDINA

a tutti i proprietari, detentori o gestori a qualsiasi titolo di immobili, ubicati lungo l'ex strada statale n.16 tratto Giovinazzo – Bari/S. Spirito o entro 300 metri da essa:

- a) di **INOLTARE** all'AQP S.p.A., Via Vittorio Emanuele Orlando, 1 - 70121 Bari, entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, istanza di allacciamento alle pubbliche reti fognarie, fermo restando l'obbligo di dismettere, secondo la normativa in materia vigente, la utilizzazione dei preesistenti impianti di smaltimento; non appena completato tale nuovo collegamento, preventivamente autorizzato dal Comune con gli opportuni titoli abilitativi all'esecuzione delle opere edili necessarie e su istanza da parte dell'AQP;
- b) di **RICHIEDERE** all'AQP, nel caso di attività produttive, - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dalle stesse attività, ai sensi e nei limiti di cui alla L. 152/2006;
- c) di **ESEGUIRE** tutte le opere necessarie alla separazione delle acque bianche e delle acque nere e all'allacciamento degli scarichi delle acque nere alla fognatura comunale;
- d) di **ESEGUIRE** l'espurgo di eventuali pozzi neri esistenti e alla disattivazione di tutti gli impianti non compatibili;

AVVERIE

CHE il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, sanzionabile a termini di legge;

CHE la immissione di reflui in sistemi di raccolta provvisori (vasche a tenuta stagna) viene a configurare fattispecie illecite riconducibili all'abbandono di rifiuti. Inoltre gli immobili non allacciati saranno ritenuti inagibili in quanto privi di autorizzazione allo scarico (l'uso di immobili non serviti da fognature regolari comporta per i proprietari l'applicazione delle **SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI** previste al Titolo V del D Lgs 11.05.1999 n.152);

CHE gli utenti devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni ovvero irrogazione di sanzioni;

CHE è altresì fatto assoluto divieto di far confluire nella rete pubblica di fognatura nera le acque pluviali rivenienti dagli immobili per cui nei confronti dei trasgressori si procederà a norma di legge;

DISPONE

che l'AQP S.p.A. cantierizzi le opere di allacciamento secondo cronoprogramma compatibile con quello di esecuzione degli impianti di sollevamento onde evitare interferenze pericolose per il transito veicolare e secondo modalità utili al ripristino definitivo del manto stradale.

DISPONE ALTRESI'

che questa ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio e resa pubblica con manifesti;
- sia rimessa all'AQP S.p.A. - Via Vittorio Emanuele Orlando, 1 - 70121 Bari;
- sia rimessa al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica della ASLBA;

per quanto di rispettiva competenza;

- sia notificata per il controllo nell'osservanza a:

- Comando Polizia Municipale Giovinazzo
- Comando Carabinieri Giovinazzo
- Dirigente Settore Lavori Pubblici comunale
- Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente comunale

AVVERSO

La presente ordinanza può essere ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. di Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con la modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/07/1993 (G.U. 176 del 29/07/1993).

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Vincenzo Turturro)



Il Sindaco

(Prof. Antonio Natalicchio)

